

€ ??,00



C. AMALFITANO - Z. CRESPI REGHIZZI - S. VINCIRE (a cura di) - I TERZI NEI PROCESSI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI: POTERI E TUTELE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

I TERZI NEI PROCESSI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI: POTERI E TUTELE

a cura di

CHIARA AMALFITANO, ZENO CRESPI REGHIZZI, SIMONETTA VINCIRE



G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

La Collana “Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale” dell’Università degli Studi di Milano raccoglie monografie e altri risultati inediti di ricerche, individuali e collettive, di studiosi che svolgono attività di studio e ricerca nel Dipartimento.

Essa comprende Studi di Diritto costituzionale, di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale ed europeo, di Diritto processuale civile, di Diritto comparato, di Storia del diritto, di Politica economica.

La qualità scientifica delle pubblicazioni è assicurata da una procedura di c.d. double blind peer review ad opera di revisori esterni.

I TERZI NEI PROCESSI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI: POTERI E TUTELE

*Atti del II Convegno annuale del
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale,
svoltosi il 2 dicembre 2022*

a cura di

CHIARA AMALFITANO, ZENO CRESPI REGHIZZI, SIMONETTA VINCRE



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0243-7
ISBN/EAN 979-12-211-5222-7 (ebook - pdf)

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo finanziario del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
PREFAZIONE	XVII
<i>Chiara Amalfitano, Zeno Crespi Reghizzi, Simonetta Vincire</i>	
<i>Autori</i>	XIX
INTRODUZIONE	
IL PROCESSO COME «COSA DI TERZI?»	1
<i>Bruno Cavallone</i>	

PARTE I

I TERZI NEL PROCESSO COSTITUZIONALE

CAPITOLO I

I TERZI NEL PROCESSO COSTITUZIONALE	11
<i>Roberto Romboli</i>	

1. Due premesse: la natura particolare del processo costituzionale rispetto agli altri tipi di processo; processo costituzionale o meglio processi costituzionali, la delimitazione del tema al giudizio sulle leggi in via incidentale 11
2. La disciplina del contraddittorio nel giudizio incidentale. L'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della giunta regionale nella giurisprudenza costituzionale: "parte" o "terzo"? 13

pag.

3. La non condivisibile esclusione dell'intervento nel giudizio costituzionale da parte del pubblico ministero. Il diritto di intervenire degli organi dello stato e delle regioni 17
4. L'intervento di terzi nel giudizio incidentale sulle leggi: dalla ferma ed assoluta chiusura alla apertura degli inizi degli anni Novanta. La decisione di pubblicare, in allegato alle sentenze, le ordinanze dibattimentali sulla ammissibilità delle richieste di intervento. La formalizzazione della giurisprudenza di apertura ai terzi attraverso la modifica delle Norme integrative del 2004 21
5. La riforma delle Norme integrative del 2020: l'intervento di terzi e l'accesso agli atti dei terzi che hanno chiesto di intervenire; la previsione degli "*amici curiae*" e le differenze, nette sul piano formale e sfumate su quello sostanziale, con l'intervento di terzi 26
6. La convocazione di "esperti di chiara fama" e la inaccettabile inammissibilità dell'intervento della parte del giudizio *a quo* in caso di sospensione impropria 32

CAPITOLO II

QUALI TERZI NEI PROCESSI *DI E FRA* PARTI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE? 35*Benedetta Liberali*

1. Introduzione 35
2. I terzi nel giudizio costituzionale in via principale 39
3. I terzi nel conflitto di attribuzione 44
4. Gli *amici curiae*: quali spazi per questi "terzi" particolari? 51
5. Conclusioni 55
- Riferimenti bibliografici* 56

CAPITOLO III

UNA CORTE IN USCITA? NOTE MINIME SULLE RECENTI MODIFICHE ALLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE 61

Lorenza Violini

- Riferimenti bibliografici* 68

PARTE II

PROCESSO CIVILE E TERZI: QUALE RUOLO
PER I TERZI IN UN PROCESSO DI PARTI?

CAPITOLO IV

PROCESSO CIVILE E TERZI: QUALE RUOLO PER I TERZI
IN UN PROCESSO DI PARTI? PROFILI GENERALI 71*Augusto Chizzini*

- | | |
|---|----|
| 1. Alcune brevi note introduttive per delimitare l'indagine | 71 |
| 2. Diverse concezioni del processo e il rapporto con i terzi | 73 |
| 3. Il processo come rapporto giuridico, con quanto ne consegue | 76 |
| 4. Le rotture della modernità con la tradizione di diritto comune | 83 |
| 5. Le iperboli in tema di cosa giudicata e terzi | 86 |
| 6. Brevi chiose conclusive per un problema aperto | 89 |
| <i>Riferimenti bibliografici</i> | 90 |

CAPITOLO V

LA TUTELA DEI TERZI NEL PROCESSO CIVILE: OPPOSIZIONE
DI TERZO ORDINARIA E OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE 97*Teresa Salvioni*

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione: la tutela dei terzi nel processo civile | 97 |
| 2. Il <i>revirement</i> delle Sezioni Unite della Cassazione sui rapporti fra opposizione di terzo ordinaria e opposizione all'esecuzione | 100 |
| 3. Considerazioni conclusive | 103 |
| <i>Riferimenti bibliografici</i> | 104 |

CAPITOLO VI

RAPPORTI INTERCONNESSI, EFFETTI DELLE DECISIONI
PER I TERZI E LA "MEZZA TERZIETÀ" DELL'ADERENTE
NELL'AZIONE COLLETTIVA. BREVI CENNI 105*Simonetta Vincze*

- | | |
|---|-----|
| 1. Interconnessione dei rapporti e tutela processuale dei terzi. Un tema sempre più attuale | 105 |
|---|-----|

	<i>pag.</i>
2. Brevi cenni sulle tesi che tendono verso una estensione degli effetti della decisione (e della cosa giudicata) nei confronti dei terzi	106
3. L'aderente nella nuova azione collettiva. Mezza parte e mezzo terzo?	111
<i>Riferimenti bibliografici</i>	112

PARTE III

PROCESSO AMMINISTRATIVO E TERZI

CAPITOLO VII

PROCESSO AMMINISTRATIVO E TERZI 117

Massimo Occhiena

1. Introduzione: l'ossimoro "terzo e processo"	117
2. Il terzo nel processo amministrativo quale soggetto coinvolto dal giudizio ma che non vi partecipa (o che interviene in "terza battuta")	118
3. L'opposizione di terzo tra c.d. "giudizio sul rapporto" e giudizio sull'atto. L'inconfigurabilità dell'opposizione di terzo del cointeressato	120
4. L'intervento in giudizio, volontario e <i>iussu iudicis</i> , tra <i>ius receptum</i> e possibili aperture	125
5. L'intervento del terzo tra procedimento e processo	130
<i>Riferimenti bibliografici</i>	132

CAPITOLO VIII

I TERZI AL CROCEVIA TRA PROCESSO AMMINISTRATIVO
E SISTEMA CONVENZIONALE 135*Elisabetta Romani*

1. La questione dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel processo amministrativo e la compressione del diritto di difesa dei terzi <i>ex art. 24, comma 2 Cost.</i>	135
2. La figura dei terzi nel processo amministrativo analizzata dall'angolo prospettico del sistema convenzionale	138

3. L'occasione mancata offerta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206: l'istituto della revocazione "convenzionale" e la tutela dei terzi in buona fede	144	
4. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e i riflessi sulla giustizia amministrativa	147	
<i>Riferimenti bibliografici</i>	154	<i>pag.</i>

CAPITOLO IX

APPUNTI SPARSI SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO
DI LEGITTIMITÀ E I TERZI 157

Luca Bertozzi

1. La nozione di controinteressato	157
2. Sintetici corollari sulla natura e portata dell'intervento volontario e per ordine del giudice	165
3. Il cointeressato: brevi cenni intorno alla figura e alle prerogative pro- cessuali	167
4. Postilla sulla revocazione straordinaria del giudicato nazionale per l'esecuzione di sentenze della Corte EDU	170
<i>Riferimenti bibliografici</i>	172

PARTE IV

I TERZI NEL PROCESSO CIVILE: CASI
E DIBATTITI DEL PRIMO NOVECENTO

CAPITOLO X

QUANDO IL TERZO DIVENTA PARTE: L'INTERVENTO
VOLONTARIO NEL PROCESSO CIVILE DEL PRIMO
NOVECENTO (RILEGGENDO UN CASO CELEBRE) 179

Giovanni Chioldi

1. Introduzione	179
2. Intervento volontario: dalla grande dicotomia alla tripartizione	182
3. Calamandrei all'alba del nuovo codice	194

4. Uno, nessuno e centomila. Lo strano caso dell'intervento del preteso adultero nella causa di separazione personale tra coniugi, banco di prova per quattro processualisti 200
Riferimenti bibliografici 215

pag.

CAPITOLO XI

L'INTERVENTO SINDACALE NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO FASCISTA. CASI E DIBATTITI 219

Filippo Rossi

1. Introduzione 219
 2. L'intervento sindacale nelle controversie individuali di lavoro: dal diritto processuale comune ... 223
 3. ... al diritto processuale *speciale* fascista 225
 4. Alcune considerazioni conclusive 228
Riferimenti bibliografici 233

CAPITOLO XII

L'INTERVENTO DEL TERZO: UN 'ROMPICAPO INTERPRETATIVO' 237

Alessandra Bassani

1. Il codice di procedura civile del 1865 e Giuseppe Pisanelli 237
 2. L'interesse del terzo nella giurisprudenza 241
 2.1. Legittimità dell'interesse morale 241
 2.2. Interesse diretto ed attuale 242
 2.3. L'interesse dei creditori 243
 3. Qualche domanda 246
Riferimenti bibliografici 247

PARTE V
IL TERZO DAVANTI AL GIUDICE
INTERNAZIONALE

CAPITOLO XIII

IL TERZO DAVANTI AL GIUDICE INTERNAZIONALE 251

Beatrice Bonafè

1. Introduzione	251
2. L'intervento nel diritto internazionale	254
3. L'intervento codificato nello Statuto della Corte internazionale di giustizia	256
3.1. L'intervento ai sensi dell'art. 62 dello Statuto	256
3.1.1. L'intervento in qualità di parte	257
3.1.2. L'intervento in qualità di non parte	258
3.1.3. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte	260
3.2. L'intervento ai sensi dell'art. 63 dello Statuto	262
4. Un'esplosione di interventi	264
5. Considerazioni conclusive	267
<i>Riferimenti bibliografici</i>	269

CAPITOLO XIV

L'INTERVENTO A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI DINNANZI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA 271

Loris Marotti

1. Introduzione	271
2. Cenni sulla tutela giudiziale degli obblighi <i>erga omnes</i> dinanzi alla Corte internazionale di giustizia	272
3. L'intervento a tutela di interessi collettivi. In particolare, l'intervento ai sensi dell'art. 62 dello Statuto	278
4. Limiti e incertezze dell'intervento a tutela di interessi collettivi	283
<i>Riferimenti bibliografici</i>	287

CAPITOLO XV

LO STATO TERZO «ASSENTE» DAL PROCESSO
INTERNAZIONALE

291

Zeno Crespi Reghizzi

- | | |
|---|-----|
| 1. Il caso dell' <i>Oro monetario preso a Roma nel 1943</i> | 291 |
| 2. Valore fondamentale della regola dell' <i>Oro monetario</i> | 295 |
| 3. La successiva giurisprudenza: il caso <i>Timor orientale</i> | 297 |
| 4. La demarcazione fra la fattispecie della regola dell' <i>Oro monetario</i> e
le fattispecie legittimanti l'intervento: il caso <i>Nauru</i> | 298 |
| 5. Recenti sviluppi | 301 |
| <i>Riferimenti bibliografici</i> | 303 |

PARTE VI

TERTIUM NON DATUR: LA PROBLEMATICA
PARTECIPAZIONE DEI TERZI NEL PROCESSO DI-
NANZI AL GIUDICE DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO XVI

L'INTERVENTO DI TERZI NEI RICORSI DIRETTI DINANZI
AL GIUDICE DELL'UNIONE: QUESTIONI SCELTE

307

Daniele P. Domenicucci

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione: la nozione di terzo nel processo dinanzi al giudice del-
l'Unione | 307 |
| 2. <i>Ratio</i> e caratteristiche principali della conformazione attuale dell'isti-
tuto dell'intervento nei ricorsi diretti | 315 |
| 2.1. Le diverse categorie di intervenienti | 319 |
| 2.2. L'interveniente non privilegiato: la dimostrazione dell'interesse
alla soluzione della controversia | 320 |
| 2.3. L'intervento di terzi nei ricorsi diretti dinanzi alla Corte: i ri-
corsi per inadempimento | 325 |
| 2.4. La natura bifasica del procedimento di intervento | 328 |

pag.

3.	Brevi considerazioni su alcune antinomie e asimmetrie intrinseche all'attuale disciplina della partecipazione di terzi al processo nei ricorsi diretti dinanzi al Tribunale	331
3.1.	L'impossibilità per le parti private di intervenire nel contenzioso c.d. costituzionale	332
3.2.	L'impossibilità di intervenire tardivamente nel solo processo dinanzi al Tribunale	338
3.3.	La mancata previsione di una disposizione di chiusura che consenta al giudice dell'Unione di riservarsi la possibilità di invitare un terzo ad intervenire nel processo	341
4.	La <i>querelle</i> sullo status procedurale dinanzi al Tribunale di una parte ammessa ad intervenire nel procedimento di impugnazione a seguito di annullamento con rinvio	343
4.1.	I "monologhi" intermittenti del Tribunale	345
4.2.	La soluzione giurisprudenziale tracciata dalla Corte per colmare la lacuna contenuta nel regolamento di procedura del Tribunale	349
4.3.	(<i>Segue</i>): conseguenze pratiche	354
5.	Qualche considerazione conclusiva	356
	<i>Riferimenti bibliografici</i>	358

CAPITOLO XVII

L'AMICUS CURIAE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA: QUALCHE RIFLESSIONE PER L'APERTURA DELLE PORTE DEL KIRCHBERG	363
--	-----

Ilaria Anrò

1.	Introduzione	363
2.	La "nostalgia" dell' <i>amicus curiae</i> nel processo "comunitario": alcune figure sintomatiche	366
3.	L'utilizzo dell'istituto dell'intervento da parte degli aspiranti <i>amici curiae</i>	369
4.	La Commissione europea come <i>amicus curiae</i> nei giudizi nazionali	371
5.	(<i>Segue</i>) ... e sovranazionali	374
6.	Conclusioni: quattro ragioni per l'ingresso dell' <i>amicus curiae</i> nel processo "comunitario"	376

<i>Riferimenti bibliografici</i>	380	<i>pag.</i>
CAPITOLO XVIII		
LA PARTECIPAZIONE AL PREGIUDIZIALE: <i>TERTIUM NON DATUR</i>		
	383	
<i>Massimo Condinanzi</i>		
1. Pregiudiziale e intervento del terzo. Profili generali	383	
2. Stati e istituzioni nella fase pregiudiziale	386	
3. Le parti (diverse da Stati e istituzioni) nella fase pregiudiziale)	389	
4. Non univocità della nozione di “parte” ai fini della partecipazione alla fase pregiudiziale	391	
5. L'interveniente nel processo nazionale e la nozione di “par-te” ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea	393	
6. Significato e portata della pronuncia pregiudiziale e partecipazione al relativo giudizio	397	
<i>Riferimenti bibliografici</i>	401	

PARTE VII

INTERVENTO DI TERZI E *AMICI CURIAE* NEL
PROCESSO: UNA PROSPETTIVA COMPARATA

CAPITOLO XIX

L'APERTURA DEL PROCESSO COSTITUZIONALE
AI SOGGETTI ESTERNI NELL'EPOCA DELLE
“REGRESSIONI DEMOCRATICHE”

407

Tania Groppi

1. Nuove sfide per la giustizia costituzionale	407
2. Questioni definitorie	409
3. Le tendenze: verso un'apertura del contenzioso costituzionale sui diritti	412
4. Le modalità: discrezionalità delle corti e apertura “selettiva”	421
5. Il contributo “reale” dei soggetti esterni	426
6. Rilegittimarsi continuamente	428

<i>Riferimenti bibliografici</i>	430	<i>pag.</i>
----------------------------------	-----	-------------

CAPITOLO XX

<i>AMICUS CURIAE</i> E CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI: <i>FRIENDS OF FOES?</i>	435
--	-----

Luca Pietro Vanoni

1. Introduzione	435
2. L' <i>amicus curiae</i> nel costituzionalismo americano: « <i>from friendship to advocacy</i> »	436
3. Un fenomeno in costante aumento. <i>Amicus curiae</i> , giuridicizzazione della politica e democrazia	441
4. <i>Friends of Foes?</i> Luci ed ombre dell'istituto nel processo costituzionale	447
5. Conclusioni	451
<i>Riferimenti bibliografici</i>	453

CAPITOLO XXI

INTERVENTI DI TERZI E AMICI CURIAE NEL PROCESSO COSTITUZIONALE IN OTTICA COMPARATA	457
--	-----

Antonia Baraggia

1. Introduzione	457
2. Il caso del Regno Unito: il modello “puro” e successive trasformazioni	460
3. La Corte Suprema americana: il prototipo del modello “politico” di <i>amicus curiae</i>	462
4. L'intervento di terzi nella Corte Suprema israeliana: un portato della rivoluzione costituzionale	465
5. Il Conseil constitutionnel francese: la progressiva apertura ai terzi del processo costituzionale	468
6. Riflessioni conclusive	469
<i>Riferimenti bibliografici</i>	470

CONCLUSIONI	473
-------------	-----

Guido Raimondi

1. Introduzione: centralità del processo e ruolo fondamentale della teorica elaborata dagli studiosi della procedura civile	473	
		<i>pag.</i>
2. Il processo costituzionale	476	
3. Il processo amministrativo	478	
4. Casi e dibattiti della prima metà del Novecento	479	
5. Il processo internazionale	480	
6. Diritto dell'Unione europea	482	
7. Diritto pubblico comparato	484	
8. Chiusura	484	

CAPITOLO VIII
I TERZI AL CROCEVIA TRA PROCESSO
AMMINISTRATIVO E SISTEMA CONVENZIONALE

Elisabetta Romani

SOMMARIO: 1. La questione dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel processo amministrativo e la compressione del diritto di difesa dei terzi *ex art. 24*, comma 2, Cost. – 2. La figura dei terzi nel processo amministrativo analizzata dall'angolo prospettico del sistema convenzionale. – 3. L'occasione mancata offerta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206: l'istituto della revocazione "convenzionale" e la tutela dei terzi in buona fede. – 4. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e i riflessi sulla giustizia amministrativa. – *Riferimenti bibliografici.*

1. *La questione dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel processo amministrativo e la compressione del diritto di difesa dei terzi ex art. 24, comma 2, Cost.*

Volgendo lo sguardo ai rapporti tra il processo amministrativo e il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell'uomo, il tema dei terzi incrocia la problematica dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno che, nonostante gli sforzi ricostruttivi della dottrina amministrativa¹ e della giurisprudenza, di me-

¹ La problematica è stata variamente affrontata in dottrina, che se ne è occupata prevalentemente dopo l'arresto della Corte costituzionale n. 123/2017 (Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123). In tema, si vedano M. BRANCA, *L'esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civile o amministrativo: Corte cost. n. 123 del 2017, n. 6 e n. 93 del 2018*, in *Giur. cost.*, 3, 2018, p. 1521 ss.; R. CONTI, *L'esecuzione delle sentenze della Corte EDU nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017*, in *Consulta online*,

rito ma soprattutto di legittimità costituzionale, ancora non è approdata ad una soluzione condivisa.

La questione, come è noto, è stata affrontata per la prima volta dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 26 maggio 2017, n. 123, le cui conclusioni sono state successivamente confermate nell'ordinanza n. 19/2018 e nella sentenza n. 93/2018, ove la Consulta ha ravvisato nella caratteristica strutturale del processo amministrativo, che tende ad essere celebrato alla presenza di una pluralità di parti, un ostacolo alla possibilità di ampliare il ventaglio di motivi revocatori tassativamente indicati all'art. 395 c.p.c., previsione normativa che trova applicazione nel processo amministrativo in forza del rinvio contenuto all'art. 106 c.p.a. Allo stato, manca dunque uno strumento di raccordo che consenta di superare un giudicato amministrativo che non sia, secondo quanto accertato da

2, 2017, p. 333 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, c. 2186 ss.; F. FRANCIOSI, *La violazione del principio del giusto processo dichiarata dalla CEDU non è motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato. Prime considerazioni su Corte cost. 26 maggio 2017, n. 123*, in *Federalismi.it*, 13, 2017, p. 2 ss.; S. GALLACCIO, *Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in tema di revocazione di sentenze amministrative e civili in contrasto con una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 3 giugno 2019, p. 1 ss.; C. GRAZIANI, *Sentenze di Strasburgo e giudicato amministrativo, tra Costituzione e comparazione*, in *Giur. it.*, 2018, p. 708 ss.; C. NARDOCCI, *Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del giudicato amministrativo e civile. L'orientamento della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 18, 018, p. 2 ss.; V. PETRALIA, *Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle Corti europee: nota a margine di Corte costituzionale n. 123/2017*, in *Rivista AIC*, 4, 2017, p. 1 ss.; P. PIRRONI, *Obbligo di conformazione alla pronuncia della Corte di Strasburgo e revocazione della sentenza amministrativa: la sentenza n. 123/2017 della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2, 2018, p. 515 ss.; A. PISANESCHI-E. BINDI, *La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo*, in *Giustamm.it*, 6, 2017, p. 1 ss.; A. POLICE, *Giudicato amministrativo e sentenze di Corti sovranazionali. Il rimedio della revocazione in un'analisi costi benefici*, in *Dir. proc. amm.*, 2, 2018, p. 646 ss.; A. RANDAZZO, *A proposito della sorte del giudicato amministrativo contrario a pronunzie della Corte di Strasburgo (note minime alla sent. n. 123 del 2017 della Corte costituzionale)*, in *Consultaonline*, 3, 2017, p. 460 ss.; I. ROSSETTI, *Stabilità giuridica contro revocazione: la Corte Costituzionale chiude la partita*, in *Dir. proc. amm.*, 2, 2018, p. 665 ss. e A. TRAVI, *Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze: un punto fermo della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 3, 2017, p. 1260 ss.

una intervenuta pronuncia della Corte EDU, conforme con gli standard CEDU.

Il percorso argomentativo dei giudici costituzionali, che conduce ad una declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale, muove in particolare da due considerazioni: *in primis*, rileva che nel sistema convenzionale non è stato previsto un obbligo di introdurre la riapertura del processo, essendo una misura che, sebbene caldamente sollecitata dal Comitato dei ministri nella Raccomandazione Rec(2000)2, rientra nella discrezionalità degli Stati contraenti, in attuazione del principio del margine di apprezzamento.

In secondo luogo, e questo è l'aspetto che rileva per il tema in oggetto, le sentenze della Corte EDU di accertamento dell'incompatibilità del giudicato interno con i parametri CEDU non sono necessariamente pronunciate tra le stesse parti processuali del giudizio interno², ma soltanto nei confronti delle parti necessarie del giudizio convenzionale, da rinvenirsi nello Stato convenuto e nel ricorrente a Strasburgo (risultato soccombente nel processo amministrativo). La ragione di tale mancata coincidenza tra le parti del processo interno e le parti necessarie del giudizio convenzionale riflette, a sua volta, l'insussistenza di identità tra l'oggetto del processo amministrativo e l'oggetto del giudizio convenzionale, trattandosi di due accertamenti fra loro connessi, riguardando la medesima vicenda processuale, ma che non si esauriscono l'uno nell'altro.

In questa prospettiva, si deve altresì leggere la disciplina convenzionale dell'istituto dell'intervento, contenuta all'art. 36, par. 2 CEDU, a tenore del quale la partecipazione dei terzi è condizionata al previo invito che deve essere rivolto agli stessi dal Presidente della Corte, potendo quest'ultimo «*Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, [...] invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze*». Appare pertanto evidente che, come sottolineato dai giudici delle leggi, l'eventuale dequotazione del giudicato amministrativo, se non accompagnata dall'introduzione di misure di coordinamento tra i due giudizi, rischierebbe di tradursi in una inammissibile violazione

² Come chiaramente affermato da A. TRAVI, *Pronunce della Corte di Strasburgo*, cit., p. 1260 ss.

del diritto di difesa dei c.d. terzi *ex art. 24, comma 2, Cost.*, ossia di tutti coloro che, pur avendo partecipato al processo amministrativo ed essendo destinatari degli effetti del giudicato amministrativo anticonvenzionale di cui si chiede la revocazione, non prendono parte al contenzioso dinanzi la Corte EDU e potrebbero in buona fede aver fatto legittimo affidamento sulla stabilità della situazione giuridica risultante dalla sentenza interna divenuta definitiva³.

2. *La figura dei terzi nel processo amministrativo analizzata dall'angolo prospettico del sistema convenzionale.*

Se questo è il quadro in cui si colloca l'indagine, nei rapporti tra il processo amministrativo e il giudizio convenzionale l'angolo prospettico che consente di delineare il perimetro della categoria dei terzi deve ravvisarsi nell'art. 24, comma 2, Cost., nel senso che sono "terzi" tutti coloro che, non essendo intervenuti a Strasburgo, rischierebbero di subire una lesione del proprio diritto di difesa qualora fossero rimossi gli effetti del giudicato interno a seguito di un successivo accertamento reso dalla Corte EDU⁴.

All'interno della categoria dei terzi devono essere ricomprese due diverse ipotesi, a seconda che la mancata integrazione del contraddittorio si

³ In argomento, sottolinea M.T. TRAPASSO, *Articolo 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Bologna, 2022, p. 1445 ss., che il terzo, non avendo «contribuito a dare origine alla violazione (essendo la lesione cagionata dall'autorità giurisdizionale, cioè dal modo in cui quest'ultima ha interpretato ed applicato nel processo una normativa sostanziale o processuale), egli è autorizzato a confidare in buona fede nella stabilità del giudicato nazionale, ove ad esso favorevole (nello stesso senso anche per i suoi successori, eredi o aventi causa, parimenti vincolati dalla *res judicata*)».

⁴ In proposito, si rinvia alle riflessioni di P. TOMAIUOLI, *Il diritto amministrativo nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in www.giustizia-amministrativa.it, 9 ottobre 2020, p. 1 ss., il quale sottolinea che «Ad una attenta lettura della sentenza n. 123 del 2017, sembra infatti chiaro che, quand'anche da Strasburgo arrivasse una lettura definitiva nel senso dell'esistenza dell'obbligo convenzionale, esso, in assenza dell'auspicata riforma del processo davanti alla Corte Edu, potrebbe penetrare nel nostro ordinamento solo nei limiti in cui non violi il diritto di difesa dei terzi tutelato dall'art. 24 Cost.».

configuri nel processo nazionale, per successivamente riflettersi anche a livello convenzionale, ovvero direttamente nel giudizio incardinato a Strasburgo: nel primo caso vengono in rilievo le parti necessarie pretermesse nel giudizio nazionale o che non si sono costituite, mentre nella seconda fattispecie si intende fare riferimento a quei soggetti che, pur avendo preso parte al giudizio celebrato dinanzi all'autorità giurisdizionale nazionale, non sono parti necessarie del processo convenzionale. Di conseguenza, la mancata previsione in capo ai terzi di un vero e proprio diritto di intervenire dinanzi al giudice convenzionale può comportare che un soggetto che sia stato parte necessaria nel processo nazionale, successivamente sfociato nel giudicato anticonvenzionale, non sia qualificato come tale anche nel giudizio convenzionale e, inoltre, non sia sollecitato ad intervenire.

Nella vigenza dell'attuale quadro normativo, ciò potrebbe avvenire per diversi ordini di ragioni: pur essendo evocato tra le parti processuali del giudizio nazionale, non viene invitato dal Presidente della Corte; o ancora, non essendo a conoscenza dell'avvenuto deposito del ricorso convenzionale, il soggetto non richiede spontaneamente di intervenire in giudizio; da ultimo, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riconosciuta sul punto al Presidente, ben potrebbe accadere che il terzo, pur avendo presentato richiesta di intervento, non sia autorizzato dallo stesso.

Se questa è l'ipotesi più frequente nella prassi, la platea dei terzi deve estendersi anche alle parti pretermesse o che non hanno preso parte nel giudizio nazionale, trattandosi di soggetti che, non risultando dagli atti processuali, difficilmente saranno invitati di ufficio dal Presidente e che verosimilmente non verranno a conoscenza della proposizione del ricorso in sede convenzionale.

Tanto chiarito, appare ora opportuno individuare quali figure tipiche del processo amministrativo debbano essere ricomprese a questi fini nella categoria dei terzi. Nella pronuncia n. 123/2017 la Consulta ha evidenziato che nel processo amministrativo possono essere ricondotti nella platea dei terzi le parti resistenti private affidatarie di un *munus* pubblico e gli eventuali controinteressati. Se ciò è vero, ad una più attenta analisi emerge, tuttavia, che nel perimetro dei terzi devono essere inclusi anche ulteriori soggetti, inizialmente non presi in considerazione dai giudici costituzionali.

Nel sistema processuale amministrativo, la questione dell'eventuale violazione del diritto di difesa può essere riguardata sotto un duplice profilo: da un lato, può venire in rilievo la figura dei controinteressati qualora, pur essendo parti necessarie del giudizio nazionale, non prendano parte (per le ragioni già esposte) al processo a Strasburgo; dall'altro lato, la mancata coincidenza tra le parti del giudizio interno e quelle del processo convenzionale può porsi anche in relazione alla parte resistente, non solo quando quest'ultima – come indicato nella pronuncia n. 123/2017 – sia un soggetto privato a cui siano state attribuite funzioni pubbliche, bensì anche quando trattasi di un'amministrazione diversa dallo Stato centrale⁵. La posizione dell'autorità non centrale, intendendo con questo termine fare riferimento sia alle amministrazioni statali diverse dai ministeri (*id est*, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici nazionali, l'INPS, le camere di commercio, l'agenzia delle entrate, ecc.), sia alle amministrazioni non statali, si pone – dal punto di vista del processo convenzionale – in una situazione analoga a quella dei soggetti privati (*id est*, concessionari di servizi), non venendo rappresentati in giudizio dallo Stato convenuto.

Pertanto, l'attenzione dell'interprete deve rivolgersi alla natura del soggetto che di volta in volta viene in rilievo, per verificare se lo stesso sia portatore di un interesse coincidente ovvero contrario con quello dello Stato convenuto a Strasburgo, in quanto soltanto nella prima fattispecie si potrà sostenere – dall'angolo prospettico del diritto processuale interno – l'avvenuta integrazione del contraddittorio in sede convenzionale.

In questa prospettiva, nel caso delle amministrazioni centrali, pur essendo formalmente evocato in giudizio soltanto lo Stato italiano, non si pone una violazione del relativo diritto di difesa, in quanto le stesse vengono effettivamente rappresentate in giudizio dalla difesa erariale, ma ad eguale conclusione non può pervenirsi con riferimento alla vasta pletera di amministrazioni non centrali, come invece sostenuto da una parte del-

⁵ Si limita, invece, a distinguere tra amministrazioni statali e amministrazione diverse dallo Stato M. LIPARI, *L'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisdizione amministrativa tra margine di apprezzamento nazionale ed effettività del diritto di difesa: restitutio in integrum, ottemperanza, revocazione e autotutela doverosa*, in *Il Processo*, 2, 2019, p. 265 ss.

la dottrina⁶. In particolare, un orientamento dottrinale, sorto in seguito alla pronuncia n. 123/2017, ha affermato che, con riferimento agli enti pubblici, statali o locali, la questione dell'eventuale violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. potrebbe essere risolta sostenendo che nel giudizio convenzionale lo Stato convenuto rappresenti lo Stato-apparato in tutte le sue diverse articolazioni.

In altri termini, secondo la tesi della c.d. "rappresentanza" unitaria delle amministrazioni, nel giudizio incardinato a Strasburgo, lo Stato rappresenterebbe processualmente le diverse amministrazioni che abbiano preso parte al processo nazionale, senza operare alcuna distinzione a seconda della tipologia di amministrazione che viene in rilievo. Si verrebbe a configurare il meccanismo della sostituzione processuale in forza del quale, sul piano processuale internazionale, i soggetti pubblici sarebbero tutti rappresentati dallo Stato, sebbene nell'ordinamento interno rimangano autonomi e distinti⁷. Da tali considerazioni ne discende, secondo alcuni osservatori⁸, che la difesa erariale, nel predisporre le proprie difese a Strasburgo, dovrebbe interagire con le eventuali amministrazioni pubbliche che abbiano preso parte al giudizio nazionale, così da far valere in sede convenzionale anche le loro difese.

⁶ In proposito, si veda R. CONTI, *L'esecuzione delle sentenze*, cit., p. 341. Tale tesi è stata altresì sostenuta da M. LAFOURCADE, *La réouverture des procédures juridictionnelles consécutives à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme*, Issy-les-Moulineaux, 2014, p. 418 e C. PADULA, *La Corte Edu e i giudici comuni nella prospettiva della recente giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi*, 23, 2014, p. 326. In senso contrario, interessanti le riflessioni di P. TOMAIUOLI, *Il diritto amministrativo*, cit., p. 23, nt. 45, il quale evidenzia come la Corte costituzionale, nella pronuncia n. 123/2017, presupponga volutamente una diversa nozione di Stato, strettamente collegata all'art. 24, comma 2, Cost.: «Nella prospettiva della Corte, peraltro, non sembra rilevare la nozione allargata di Stato (ai fini Cedu anche le autonomie locali sono Stato), ma una più ristretta che tenga conto della necessità di garantire la effettività del diritto costituzionale di difesa».

⁷ In tema si rinvia a F. CORVAJA, *La rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali per le violazioni della CEDU*, in *Regioni*, 1-2, 2017, p. 279, il quale rileva che «le sfere di imputazione rimangono distinte, con la conseguenza che lo Stato-persona viene in definitiva a rispondere per atti che ad esso non sono nell'ordinamento interno formalmente riferibili».

⁸ Come è stato osservato da R. CONTI, *L'esecuzione delle sentenze*, cit., p. 341 e da A. PISANESCHI-E. BINDI, *La Corte costituzionale non consente*, cit., p. 4.

Un altro indirizzo dottrinale⁹, ancor più radicale, ha sostenuto che dalla natura pubblica dei terzi conseguirebbe l'inidoneità del giudicato amministrativo anticonvenzionale a radicare in capo agli stessi un legittimo affidamento sulla stabilità della *regula iuris* cristallizzata nella *res iudicata* interna, posto che qualsiasi amministrazione pubblica è tenuta a rispettare la Convenzione¹⁰ e, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, ad ottemperare alle sentenze rese dalla Corte EDU. Secondo questa ricostruzione, quindi, la questione della tutela dei terzi sarebbe circoscritta unicamente ai soggetti privati.

La tesi sin qui riportata, in virtù della quale la rimozione del giudicato amministrativo anticonvenzionale non comporterebbe una compressione del diritto di difesa di tutte le amministrazioni pubbliche (e non solo di quelle centrali), non appare condivisibile. In contrario è agevole osservare che questi soggetti ben possono essere portatori di interessi distinti e contrapposti rispetto a quelli di cui è espressione lo Stato, parte necessaria del processo convenzionale, come del resto è dimostrato dalla disciplina dell'azione di rivalsa prevista dall'art. 43, ult. comma della legge 24 dicembre 2012, n. 234¹¹.

In forza di tale previsione normativa, allo Stato è stato riconosciuto il diritto di rivalersi sulle Regioni, sulle Province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti ad essi equiparati per gli oneri finanziari sostenuti al fine di dare piena ottemperanza alle sentenze rese dalla Corte di Strasburgo¹², laddove sia stata accertata la vio-

⁹ Il riferimento è a S.L. VITALE, *Violazione della CEDU e principio di intangibilità del giudicato civile e amministrativo*, in *Dir. e proc. amm.*, 4, 2015, p. 1306.

¹⁰ In tal senso, vedi M. LIPARI, *L'esecuzione delle decisioni della Corte*, cit., p. 265 ss.

¹¹ Originariamente l'azione di rivalsa era prevista all'art. 1, comma 1217 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, e successivamente trasposta nell'art. 16-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11. In forza di tale normativa, il legislatore ha esteso alle violazioni della Convenzione il medesimo meccanismo di rivalsa dello Stato nei confronti degli altri enti pubblici previsto in caso di violazione del diritto eurounitario.

¹² Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 421, il legislatore ha chiarito che «il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo».

lazione del testo convenzionale ovvero delle disposizioni contenute nei Protocolli addizionali. Nel prevedere uno strumento giuridico che agisca come deterrente¹³ nei confronti delle amministrazioni affinché il loro operato sia conforme ai dettami della Convenzione, il legislatore ha dunque distinto questi soggetti dallo Stato convenuto e nel delimitarne la platea ha equiparato alle amministrazioni non statali anche gli enti pubblici, nonché, con una clausola avente portata residuale, quelli ad essi assimilabili.

Sicché, se non può ritenersi che con la partecipazione in giudizio dello Stato convenuto sia soddisfatto il diritto di difesa delle amministrazioni diverse da quelle centrali¹⁴, è evidente che ad eguale conclusione deve pervenirsi con riferimento ai soggetti privati¹⁵ ai quali sia attribuito un *munus* pubblico che, laddove non intervengano in sede convenzionale, non sono in alcun modo rappresentati in giudizio.

¹³In tema, si veda C. BERTOLINO, *Il diritto di rivalsa dello Stato: un «debole» deterrente alle violazioni del diritto comunitario*, in *Regioni*, 2, 2013, p. 301. Oltre alla finalità deterrente e preventiva, secondo A. GUAZZAROTTI-A. COSSIRI, *La CEDU nell'ordinamento italiano: la Corte costituzionale fissa le regole*, in *Quad. cost.*, 2008, p. 14, «*le finalità sembrano anzitutto finanziarie, nella direzione dell'alleggerimento del bilancio statale*». Interessanti, al riguardo, le riflessioni di A. FERRARO, *Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra illegittima espropriazione della funzione propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 3-4, 2008, p. 651 ss., il quale sottolinea il fatto che gli enti pubblici, territoriali e non, laddove si rendano responsabili di una violazione CEDU, procurano un danno erariale nei confronti dello Stato.

¹⁴In tema, si rinvia a F. CORVAJA, *La rivalsa dello Stato*, cit., p. 279, il quale rileva che «*le sfere di imputazione rimangono distinte, con la conseguenza che lo Stato-persona viene in definitiva a rispondere per atti che ad esso non sono nell'ordinamento interno formalmente riferibili*».

¹⁵Al riguardo, osserva P. PIRRONE, *Obbligo di conformazione alla pronuncia*, cit., p. 515 che la giurisprudenza della Corte europea non si sarebbe soffermata sul *deficit* di tutela dei terzi nell'ambito del giudizio convenzionale in quanto, secondo i principi del diritto internazionale, il concetto di Stato avrebbe un'accezione molto ampia, al cui interno dovrebbero essere ricompresi anche i soggetti privati.

3. *L'occasione mancata offerta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206: l'istituto della revocazione "convenzionale" e la tutela dei terzi in buona fede.*

La problematica connessa alla necessità di individuare un rimedio che consenta la piena esecuzione nell'ordinamento delle sentenze rese a Strasburgo, al contempo senza configurare una violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato all'art. 24, comma 2, Cost., è recentemente tornata di interesse a seguito della legge delega del 26 novembre 2021, n. 206. In tale occasione, il Parlamento ha, da un lato, novellato direttamente alcune previsioni normative contenute nel codice di rito civile (art. 1, commi 27-36), concernenti il diritto di famiglia, l'esecuzione forzata e l'accertamento dello stato di cittadinanza; dall'altro, ha delegato al Governo l'introduzione di una serie di modifiche legislative volte a implementare l'efficienza del processo civile, nonché a revisionare la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (art. 1, commi 1-26).

Nell'ambito di quelle modifiche per le quali si è resa necessaria l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, è stata prefigurata l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione straordinaria del giudicato di cui la Corte di Strasburgo abbia successivamente accertato l'incompatibilità con le norme convenzionali. A questi fini, la scelta del legislatore delegante è stata quella di intervenire direttamente sul testo dell'art. 395 c.p.c., ammettendo la revocazione anche laddove, «una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente» (art. 1, comma 10).

La conseguenza di intervenire sul testo di una previsione normativa già in essere, senza inserire una nuova disposizione normativa, ha assunto particolare rilievo proprio per la giustizia amministrativa in quanto, in nome del rinvio contenuto nell'art. 106 c.p.a. all'art. 395 c.p.c., la novella legislativa avrebbe trovato applicazione non solo nel contenzioso civile bensì anche nel giudizio amministrativo, dando così piena attuazione

all'art. 46, par. 1, CEDU¹⁶, in forza del quale gli Stati firmatari si sono impegnati «*a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui sono parti*».

Sebbene non sia questa la sede per ripercorrere i diversi profili affrontati nella legge delega, appare opportuno evidenziare che il legislatore delegante ha tratteggiato una serie di disposizioni modellate sui rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 123/2017, nonché sulle diverse criticità sollevate dalla dottrina che si è occupata del tema in esame. In proposito, è sufficiente richiamare la scelta di subordinare l'operatività del rimedio all'impossibilità di «*rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente*», nonché di affidare al legislatore delegato l'individuazione di un termine perentorio entro il quale esercitare l'azione di revocazione, in ogni caso non superiore al termine massimo di 90 giorni.

Questa stretta correlazione con le considerazioni svolte dalla Consulta nella pronuncia n. 123/2017, che ha ravvisato, come già ricordato, nella diversità delle parti che partecipano al giudizio interno e a quello convenzionale l'ostacolo principe all'introduzione della riapertura per i processi amministrativo e civile, si rinviene in special modo in quelle previsioni normative che il legislatore delegante ha dedicato alla figura dei terzi. Sul punto, il decreto attuativo si è limitato a ricalcare la disciplina ivi descritta, di talché le conclusioni a cui si perverrà in questo paragrafo possono essere considerate tutt'ora valide.

Alla lett. e) del succitato art. 1, comma 10 viene previsto un importante temperamento alla caducazione del giudicato amministrativo (e, prima ancora, civile) anticonvenzionale, precisando che «*nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*» sono, in ogni caso, «*fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo*». Dunque, l'effetto caducante sul giudicato interno di una pronuncia resa dalla Corte EDU, che ne accerti

¹⁶ Per un commento all'art. 46 CEDU, si rimanda a P. PIRRONE, *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 744 ss.

l'incompatibilità con il sistema CEDU, non dovrebbe operare in presenza di terzi in buona fede che non abbiano potuto esercitare il proprio diritto di difesa in sede convenzionale.

È interessante osservare che sul punto il legislatore delegante ha modellato la disciplina processuale dell'istituto sulla falsariga della soluzione accolta nell'ordinamento spagnolo, in cui la *Ley Orgánica* n. 7/2015, modificando l'art. 102.2 della legge del 13 luglio 1998, n. 29, ha introdotto la revocazione del giudicato amministrativo in violazione della CEDU – ma un'eguale previsione si rinviene anche per le controversie civili (art. 510.2 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*) – subordinandola tuttavia, oltre all'impossibilità di ricorrere ad un altro rimedio volto a riparare per i danni subiti la vittima della violazione, al mancato pregiudizio dei diritti di eventuali terzi in buona fede.

Sicché, l'operatività della revocazione convenzionale viene di fatto a dipendere, oltre che dall'impossibilità di rimuovere gli effetti pregiudizievole della violazione tramite la tutela per equivalente, dalla circostanza che nel giudizio nazionale non vi siano soggetti terzi¹⁷, o che questi ultimi siano in mala fede, ovvero che alcune parti necessarie del giudizio nazionale non siano state invitate ad intervenire a Strasburgo.

Al fine di determinare la categoria dei "terzi in buona fede", alcuni utili spunti ricostruttivi si possono desumere – ma, anche in tal caso, la norma è stata confermata dal legislatore delegato e, pertanto, eguali considerazioni valgono ancora oggi con riferimento all'attuale normativa – da quanto disposto nella successiva lett. e), in virtù della quale viene imposto un onere di comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso convenzionale in capo all'Agente del Governo. In particolare, si prevede infatti l'obbligo «*per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento*».

¹⁷ Come sottolineato da C. PADULA, *La Corte Edu e i giudici comuni*, cit., p. 325, secondo cui l'ostacolo della lesione del diritto di difesa dei terzi «*al superamento del giudicato potrebbe venir meno qualora esso non abbia tutelato gli interessi di un terzo*».

Tale previsione normativa si è resa necessaria in quanto i terzi, oltre a non essere titolari di un vero e proprio diritto ad intervenire nel giudizio convenzionale, spesso non sono neanche a conoscenza del ricorso presentato a Strasburgo dal ricorrente, non rinvenendosi nel tessuto normativo, né convenzionale né interno, un meccanismo informativo che consenta a tutte le parti del processo nazionale di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione del ricorso.

Proprio al fine di introdurre un momento di raccordo tra i diversi livelli di tutela, il legislatore delegante ha ravvisato nella figura dell'Agente del Governo¹⁸ (*id est*, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 113/2018, nell'Avvocato generale dello Stato) il soggetto deputato ad informare tempestivamente del giudizio incardinato a Strasburgo tutte le parti del processo amministrativo o civile, potendo così queste ultime eventualmente chiedere di prendere parte al processo convenzionale. Al riguardo, è stata pertanto accolta la soluzione prospettata da una parte della dottrina¹⁹, secondo cui l'eventuale obbligo di comunicazione deve essere posto in capo allo Stato convenuto, non potendo d'altronde il legislatore nazionale intervenire in merito agli oneri di notifica del ricorrente a Strasburgo, appartenendo alla disciplina del giudizio convenzionale.

4. *Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e i riflessi sulla giustizia amministrativa.*

Se questa è la cornice normativa entro la quale il Governo avrebbe potuto introdurre in via generale la rinnovazione dei giudizi, ponendo fine alla mancata previsione nel nostro ordinamento di un rimedio armoniz-

¹⁸ Il ruolo dell'Agente del Governo è stato valorizzato da una parte della dottrina anche per assicurare la corretta esecuzione, nell'ordinamento interno, delle sentenze rese dalla Corte EDU. Si veda, in particolare, E. LAMBERT ABDELGAWAD, *The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights: Towards a Non-coercive and Participatory Model of Accountability*, in *ZaöRV HJIL*, 69, 2009, p. 488.

¹⁹ In argomento, si vedano A. PISANESCHI-E. BINDI, *La Corte costituzionale non consente*, cit., p. 5, secondo cui dovrebbe essere lo Stato a farsi «carico della notifica o della comunicazione del ricorso alle parti del processo a quo».

zato che consenta di assicurare piena esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il legislatore delegato ha scelto di attuare soltanto in parte gli auspici che hanno accompagnato la redazione della legge delega²⁰.

A differenza della tecnica legislativa seguita dal legislatore delegante in forza della quale è stato prefigurato un motivo revocatorio con un perimetro applicativo esteso anche al processo amministrativo e volto a ricomprendere qualsiasi violazione della Convenzione, si è scelto infatti di introdurre nel Capo III, dedicato al ricorso per cassazione, una nuova previsione normativa. In particolare, l'art. 391-*quater* c.p.c., rubricato «*Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*», dispone che «*Le decisioni (n.d. intendendo le decisioni della Corte di Cassazione) passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione*».

In ragione della collocazione sistemica della norma nel succitato Capo III e, in special modo, dopo gli artt. 391-*bis* e 391-*ter* c.p.c. che disciplinano delle ipotesi specifiche di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, l'art. 391-*quater* dovrebbe trovare applicazione soltanto alle decisioni rese da quest'ultima. Si osservi, tuttavia, che il legislatore delegato ha, al contempo, introdotto un nuovo terzo comma all'art. 362 c.p.c., a tenore del quale «*Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-*quater* quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Pro-*

²⁰ Per un commento sulle rilevanti conseguenze che la legge delega avrebbe potuto avere sul sistema processuale amministrativo, sia consentivo rinviare a E. ROMANI, *Il processo amministrativo e l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'istituto della revocazione "convenzionale" prefigurato dalla l. 26 novembre 2021, n. 206*, in *Federalismi*, 16, 2022, p. 219 ss.

tocolli». Dunque, in tal modo il legislatore delegato avrebbe, secondo una determinata lettura²¹, voluto ammettere la revocazione convenzionale più genericamente nei confronti di qualsiasi sentenza pronunciata dal giudice ordinario, purché passata in giudicato.

La funzione della suddetta disposizione si rinviene nell'esigenza di coordinare il sistema processuale interno con i temperamenti ammessi a livello convenzionale alla regola del previo esaurimento dei rimedi interni di cui all'art. 35 CEDU, secondo cui il ricorso a Strasburgo è ammissibile anche qualora non si siano esauriti tutti i gradi di giudizio interno, purché gli stessi non siano accessibili ed effettivi.

Volgendo lo sguardo ai possibili riflessi sulla giustizia amministrativa, il primo aspetto che merita di essere approfondito concerne l'ambito di operatività del succitato motivo revocatorio: l'introduzione di una nuova previsione normativa osta all'estensione della disciplina anche alla giustizia amministrativa, non potendosi invocare né il rinvio esterno contenuto all'art. 106 c.p.a., ove viene fatto espressamente riferimento agli artt. 395 e 396 c.p.c., né quello dettato all'art. 39, comma 1, c.p.a., prevedendo quest'ultimo una clausola generale di compatibilità che opera soltanto allorquando non sia dettata una regola specifica, come quella individuata nel successivo art. 106 c.p.a., che contiene un puntuale richiamo a determinate previsioni normative del codice di rito civile²². Tale interpretazione del dato normativo trova, del resto, conferma nella Relazione illustrativa in cui viene specificato che il nuovo motivo revocatorio risulta «*limitato alle sentenze emesse all'esito del processo civile (tale essendo il campo di intervento riformatore della legge delega stessa)*», nonché d'altronde nel richiamo espresso alle decisioni del giudice ordinario contenuto all'art. 362, comma 3, c.p.c.

A differenza della soluzione delineata dal legislatore delegante, l'ambito di operatività della revocazione viene dunque circoscritto esclusivamente alla giustizia civile e, più in particolare, soltanto a quelle ipotesi in cui la violazione degli standard convenzionali si sia tradotta in un pregiu-

²¹ Come sostenuto da M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 4, 2022, p. 31.

²² Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 2021, n. 6242, par. 12.

dizio per – questa è la locuzione utilizzata dal legislatore delegato – «*un diritto di stato della persona*»²³. Pertanto, secondo quanto previsto dal dettato normativo, l'istituto non dovrebbe trovare applicazione al giudizio amministrativo, avendo il legislatore delegato avuto di mira soltanto il processo civile, come del resto rimarcato dall'utilizzo del termine “diritto”.

Se questa è la cornice normativa delineata dal decreto attuativo, non può omettersi di rilevare che la scelta del legislatore delegato di primetrarre l'istituto soltanto a quelle controversie che, oltre ad avere ad oggetto uno stato della persona, esulino dall'esercizio del potere amministrativo solleva diversi profili di criticità. Infatti, a ben guardare, le controversie che involgono lo stato della persona, se senza dubbio sono in prevalenza attribuite alla giurisdizione ordinaria²⁴, non esulano del tutto dal plesso giurisdizionale del giudice amministrativo, per il quale, tuttavia, non è stato previsto il rimedio della revocazione “convenzionale”. Diviene, pertanto, necessario comprendere il significato da attribuire a tale espressione, non solo per tratteggiare compiutamente i confini dell'istituto, ma anche per valutare la compatibilità della nuova previsione normativa con l'architettura costituzionale e, in special modo, con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il rimedio in esame soltanto per alcune vicende giudiziarie.

Se è vero che spesso nel linguaggio legislativo la nozione di “stato” viene utilizzata in modo atecnico²⁵, si può con sufficiente certezza affer-

²³ Tale previsione normativa ricalca il rimedio del *réexamen en matière civile* introdotto nell'ordinamento francese dall'art. L-452-1 della *Loi no. 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI^e siècle*, che ha previsto il riesame delle sentenze civili divenute definitive rese in «*matière d'état des personnes*». Tuttavia, la precisazione inserita dal legislatore delegato ai «*diritti di stato della persona*», oltre a non trovare un fondamento nel tessuto normativo interno, non si rinviene neanche nella disciplina tratteggiata dal legislatore francese.

²⁴ Come sottolineato in dottrina da M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile*, cit., p. 29. Per uno spunto ricostruttivo in tal senso si veda altresì la Relazione illustrativa presentata alla Camera dei deputati sullo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 del 2 agosto 2022*, p. 50.

²⁵ Osserva L. LENTI, voce *Status*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 29 ss. che il concetto di *status* «è rimasto sempre tra i più vaghi nella elaborazione scientifica. E nondimeno ciò non ha valso a negarlo od eliminarlo: si direbbe che si senta la necessità

mare che attengono allo stato della persona le controversie, rientranti nella giurisdizione amministrativa, inerenti all'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ipotesi disciplinata all'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992. In materia di cittadinanza, infatti, il riparto di giurisdizione si atteggia diversamente a seconda che la cittadinanza italiana sia acquisita *iure sanguinis* o per matrimonio, come avviene nelle fattispecie indicate agli artt. 1-5 della succitata legge, per le quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo un diritto soggettivo, ovvero in forza di un provvedimento di concessione adottato all'esito di un apprezzamento discrezionale della P.A., nel qual caso in capo al richiedente si verrà a configurare una posizione giuridica di interesse legittimo²⁶.

Ebbene, è evidente che in tal caso la scelta del legislatore delegato di perimetrare l'operatività della revocazione convenzionale soltanto alle decisioni rese dal giudice ordinario non risulta priva di conseguenze, in quanto, a seconda della motivazione posta a sostegno della domanda di conferimento della cittadinanza italiana, il soggetto potrà accedere o meno al nuovo rimedio revocatorio conseguente alle sentenze della Corte EDU.

L'ampiezza del ventaglio di rimedi di cui potrebbe beneficiare il ricorrente vittorioso a Strasburgo potrebbe, inoltre, essere diversamente modulata a seconda dell'autorità giurisdizionale procedente anche in materia di immigrazione²⁷, accogliendo una nozione più estesa rispetto a quella

di conservarlo, pur senza intenderlo; e, fenomeno strano, se ne limita anche il campo di applicazione, pur senza che ci si renda ragione del perché della limitazione».

²⁶ La sussistenza della giurisdizione amministrativa nelle ipotesi di conferimento della cittadinanza per naturalizzazione è pacificamente affermata nella giurisprudenza, sia amministrativa sia di legittimità. Si vedano, in particolare, Cass. civ., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 29297; Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8050; Id., 15 settembre 2022, n. 8019; TAR Lazio, Roma, Sez. V, 2 maggio 2022, n. 5351; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 22 aprile 2016, n. 564. In dottrina, detto riparto di giurisdizione è stato criticato da C. CUDIA, *Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e questioni di giurisdizione: alla ricerca della legalità sopita*, in *Dir., imm. e citt.*, 2, 2022, p. 1 ss.

²⁷ Sullo *status* del migrante, si rimanda a D. VESE, *Status del migrante e "stato di eccezione" nella prospettiva del diritto amministrativo*, in *Dir. e proc. amm.*, 3, 2018, p. 989 ss. La novella legislativa, con il richiamo alle controversie inerenti un diritto di stato del-

tradizionale di *status* che faceva riferimento esclusivamente allo *status libertatis* (successivamente venuto meno a seguito del superamento della distinzione tra liberi e servi), al già richiamato *status civitatis* e allo *status familiae*²⁸.

Anche in tali controversie, infatti, il riparto tra i plessi giurisdizionali appare alquanto frastagliato, rientrando nella giurisdizione amministrativa i provvedimenti di diniego di visto di ingresso adottati dalle rappresentanze consolari, nonché i provvedimenti di diniego, mancato rinnovo e revoca del permesso di soggiorno adottati dalle questure. Ancora, sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo (*rectius*, al TAR Lazio in base alla competenza funzionale *ex art. 135 c.p.a.*) i provvedimenti di espulsione del Ministro per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, entrambi disciplinati all'art. 13 TUI, o per motivi di prevenzione dal terrorismo, come disciplinati alla legge n. 155/2005. Al contrario, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di diniego, mancato rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, per asilo, per protezione internazionale e protezione speciale, oltre ai provvedimenti di espulsione adottati dal prefetto.

Dunque, avendo riguardo ai provvedimenti di diniego, mancato

la persona, si è andata a collocare nel già incerto fenomeno, che caratterizza il riparto giurisdizionale in materia di immigrazione, del c.d. “nomadismo giudiziario”, volendo con tale espressione evidenziare il fatto che spesso gli stranieri sono costretti, per l'incertezza e la complessità del riparto di giurisdizione, a rivolgersi a diverse autorità giurisdizionali. Sul punto si vedano L. GALLI, *Quale giudice e quale giustizia: lo straniero e il confine tra giurisdizione ordinaria e amministrativa*, in *L'Aula civile*, 9, 2019, p. 8 ss. e G. TROPEA, *Riparto di giurisdizione e immigrazione: note critiche sul “nomadismo giurisdizionale”*, in *Dir., imm. e citt.*, 1, 2022, p. 140 ss. In generale su questi temi, si vedano A. CASSATELLA, *Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in materia migratoria*, in *Dir. proc. amm.*, 3, 2017, p. 816 ss.; S. D'ANTONIO, *Il riparto di giurisdizione in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato italiano*, in *Dir. proc. amm.*, 2, 2017, p. 534 ss. e C. FELIZIANI, *Giustizia amministrativa ed immigrazione. A proposito di alcuni nodi irrisolti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2, 2019, p. 267 ss.

²⁸ In proposito, si veda A. CORASANITI, voce *Stato delle persone*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 948 ss. e P. RESCIGNO, voce *Status. I) Teoria generale*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, p. 1 ss.

rinnovo e revoca del permesso di soggiorno, si viene a configurare la medesima disparità di trattamento sopra evidenziata per il conferimento della cittadinanza, nel senso che lo straniero che si è visto negare, revocare o annullare il titolo legittimante il soggiorno nel territorio italiano potrà beneficiare della revocazione “convenzionale” soltanto in caso di giudicato civile non conforme con il dettato della Convenzione, e non anche quando il vizio di anticonvenzionalità afferisca al giudicato amministrativo.

Ciò che emerge, pertanto, è che il criterio prescelto dalla novella legislativa, volto a circoscrivere l’operatività del rimedio soltanto alle controversie inerenti ad un diritto dello stato della persona, finisce per introdurre un trattamento differenziato che non appare trovare una sufficiente ragione giustificativa. Pertanto, qualora nell’ambito di una vicenda processuale concernente lo stato della persona, un ricorrente risultato vittorioso a Strasburgo promuova dinanzi al Consiglio di Stato l’azione di revocazione per rimuovere il giudicato interno anticonvenzionale, il Collegio potrà sollevare questione di legittimità costituzionale, invocando come norma oggetto l’art. 106 c.p.a. nella parte in cui non rinvia anche all’art. 391-*quater* c.p.c., per violazione dell’art. 3 Cost.²⁹

Riprendendo quanto già osservato in merito al nuovo art. 362, comma 3, c.p.c., la Consulta potrebbe essere interessata della questione anche da un giudice amministrativo di primo grado, laddove non sia possibile impugnare la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, contestando questa volta la legittimità costituzionale dell’art. 106 c.p.a. a causa del mancato rinvio al combinato disposto degli artt. 362, comma 3 e 391-*quater* c.p.c., sempre in quanto incompatibile con il dettato dell’art. 3 Cost.

²⁹ In tal senso si veda la *Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, apprestata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1149, reca al processo amministrativo*, a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio di Stato, 8 novembre 2022, p. 49 e P. TOMAIUOLI, *Le più importanti questioni di diritto amministrativo nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale (2017-2022)*, in www.cortecostituzionale.it, dicembre 2022, p. 37.

Riferimenti bibliografici

- BERTOLINO C., *Il diritto di rivalsa dello Stato: un «debole» deterrente alle violazioni del diritto comunitario*, in *Regioni*, 2, 2013, p. 283 ss.
- BRANCA M., *L'esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civile o amministrativo: Corte cost. n. 123 del 2017, n. 6 e n. 93 del 2018*, in *Giur. cost.*, 3, 2018, p. 1521 ss.
- CASSELLA A., *Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in materia migratoria*, in *Dir. proc. amm.*, 3, 2017, p. 816 ss.
- CONTI R., *L'esecuzione delle sentenze della Corte EDU nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017*, in *Consulta online*, 2, 2017, p. 333 ss.
- CORASANITI A., voce *Stato delle persone*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 948 ss.
- CORVAJA F., *La rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali per le violazioni della CEDU*, in *Regioni*, 1-2, 2017, p. 278 ss.
- CUDIA C., *Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e questioni di giurisdizione: alla ricerca della legalità sopita*, in *Dir., imm. e citt.*, 2, 2022, p. 1 ss.
- D'ALESSANDRO E., *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, c. 2186 ss.
- D'ANTONIO S., *Il riparto di giurisdizione in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato italiano*, in *Dir. proc. amm.*, 2, 2017, p. 534 ss.
- FELIZIANI C., *Giustizia amministrativa ed immigrazione. A proposito di alcuni nodi irrisolti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2, 2019, p. 267 ss.
- FERRARO A., *Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra illegittima espropriazione della funzione propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 3-4, 2008, p. 651 ss.
- FRANCARIO F., *La violazione del principio del giusto processo dichiarata dalla CEDU non è motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato. Prime considerazioni su Corte cost. 26 maggio 2017, n. 123*, in *Federalismi.it*, 13, 2017, p. 2 ss.
- GALLACCIO S., *Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in tema di revocazione di sentenze amministrative e civili in contrasto con una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 3 giugno 2019, p. 1 ss.
- GALLI L., *Quale giudice e quale giustizia: lo straniero e il confine tra giurisdizione ordinaria e amministrativa*, in *L'Aula civile*, 9, 2019, p. 8 ss.
- GRASSI M., *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la Convenzione eu-*

- ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 4, 2022, p. 1 ss.
- GRAZIANI C., *Sentenze di Strasburgo e giudicato amministrativo, tra Costituzione e comparazione*, in *Giur. it.*, 2018, p. 708 ss.
- GUAZZAROTTI A.-COSSIRI A., *La CEDU nell'ordinamento italiano: la Corte costituzionale fissa le regole*, in *Quad. cost.*, 2008, p. 1 ss.
- LAFOURCADE M., *La réouverture des procédures juridictionnelles consecutive à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme*, Issy-les-Moulineaux, 2014.
- LAMBERT ABDELGAWAD E., *The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights: Towards a Non-coercive and Participatory Model of Accountability*, in *ZaöRV HJIL*, 69, 2009, p. 488 ss.
- LENTI L., voce *Status*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999.
- LIPARI M., *L'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisdizione amministrativa tra margine di apprezzamento nazionale ed effettività del diritto di difesa: restitutio in integrum, ottemperanza, revocazione e autotutela doverosa*, in *Il Processo*, 2, 2019, p. 265 ss.
- NARDOCCI C., *Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del giudicato amministrativo e civile. L'orientamento della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 18, 2018, p. 2 ss.
- PADULA C., *La Corte Edu e i giudici comuni nella prospettiva della recente giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi*, 23, 2014, p. 317 ss.
- PETRALIA V., *Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle Corti europee: nota a margine di Corte costituzionale n. 123/2017*, in *Rivista AIC*, 4, 2017, p. 1 ss.
- PIRRONE P., *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in S. BARTOLE-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V. (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 744 ss.
- PIRRONE P., *Obbligo di conformazione alla pronuncia della Corte di Strasburgo e revocazione della sentenza amministrativa: la sentenza n. 123/2017 della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2, 2018, p. 515 ss.
- PISANESCHI A.-BINDI E., *La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo*, in *Giustamm.it*, 6, 2017, p. 1 ss.
- POLICE A., *Giudicato amministrativo e sentenze di Corti sovranazionali. Il rimedio della revocazione in un'analisi costi benefici*, in *Dir. proc. amm.*, 2, 2018, p. 646 ss.
- RANDAZZO A., *A proposito della sorte del giudicato amministrativo contrario a pronunzie della Corte di Strasburgo (note minime alla sent. n. 123 del 2017 della Corte costituzionale)*, in *Consultaonline*, 3, 2017, p. 460 ss.

- RESCIGNO P., voce *Status. I) Teoria generale*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, p. 1 ss.
- ROMANI E., *Il processo amministrativo e l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'istituto della revocazione "convenzionale" prefigurato dalla l. 26 novembre 2021, n. 206*, in *Federalismi*, 16, 2022, p. 219 ss.
- ROSSETTI I., *Stabilità giuridica contro revocazione: la Corte Costituzionale chiude la partita*, in *Dir. proc. amm.*, 2, 2018, p. 665 ss.
- TOMAIUOLI P., *Il diritto amministrativo nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *www.giustizia-amministrativa.it*, 9 ottobre 2020, p. 1 ss.
- TOMAIUOLI P., *Le più importanti questioni di diritto amministrativo nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale (2017-2022)*, in *www.corte costituzionale.it*, dicembre 2022, p. 1 ss.
- TRAPASSO M.T., *Articolo 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Bologna, 2022, p. 1445 ss.
- TRAVI A., *Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze: un punto fermo della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 3, 2017, p. 1260 ss.
- TROPEA G., *Riparto di giurisdizione e immigrazione: note critiche sul "nomadismo giurisdizionale"*, in *Dir., imm. e citt.*, 1, 2022, p. 140 ss.
- VESE D., *Status del migrante e "stato di eccezione" nella prospettiva del diritto amministrativo*, in *Dir. e proc. amm.*, 3, 2018, p. 989 ss.
- VITALE S.L., *Violazione della CEDU e principio di intangibilità del giudicato civile e amministrativo*, in *Dir. e proc. amm.*, 4, 2015, p. 1269 ss.